



**REGOLAMENTO DEGLI ESAMI DI LAUREA MAGISTRALE IN
LAW AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT
(LM/SC-GIUR)**

(Approvato dal Collegio didattico del Corso di Laurea il 17 settembre 2020)

Art. 1. Assegnazione della tesi.

1. Ciascun docente seleziona i propri tesisti secondo criteri prestabiliti e resi noti sui siti Ariel dei propri corsi.
2. È responsabilità dello studente individuare e contattare con sufficiente anticipo un docente che possa fungere da Relatore.
3. Una volta ottenuta l'assegnazione della tesi, è responsabilità del tesista svolgere con diligenza il proprio lavoro di ricerca e di stesura dell'elaborato, rispettando le scadenze indicate dal Relatore e, in ogni caso, informandolo con cadenza almeno mensile dei progressi nel proprio lavoro.

Art. 2. Calcolo della media ai fini della definizione del punteggio di ammissione all'esame di laurea.

1. Il punteggio di ammissione all'esame di laurea è calcolato secondo la media ponderata, arrotondata alla cifra intera più prossima.
2. Ai fini del calcolo della media, ogni "30 e lode" viene valutato come 31.

Art. 3. Punti aggiuntivi automatici.

1. Si attribuisce automaticamente, senza bisogno di richiesta né di valutazione:
 - a) un punto, se il candidato si laurea entro l'ultima sessione di laurea dell'ultimo anno accademico del proprio piano di studi;
 - b) un punto, se il candidato ha svolto un periodo di studio all'estero nell'ambito di programmi, dell'Unione europea, quali *Erasmus Plus* e *Erasmus Placement*, o comunque sulla base di accordi di scambio internazionale, a condizione che abbia conseguito nell'ambito di tali programmi e accordi almeno il 70% dei CFU previsti nel Learning Agreement, ovvero se ha svolto all'estero attività di studio finalizzata alla redazione della tesi di laurea magistrale, d'intesa con il proprio relatore.

Art. 4. Punto aggiuntivo facoltativo.

1. Laddove non siano già stati attribuiti entrambi i punti ai sensi del comma precedente, la "Commissione per l'attribuzione del punto di laurea aggiuntivo" istituita in seno al Collegio didattico, può attribuire al candidato che ne faccia richiesta, un punto aggiuntivo per lo svolgimento di esperienze extracurricolari di particolare prestigio e contenuto formativo. In particolare la Commissione può attribuire il punto aggiuntivo di cui al presente comma:
 - a) al candidato che abbia svolto in Italia o all'estero uno stage o un tirocinio extracurricolare particolarmente attinente col corso di laurea magistrale o di particolare prestigio;
 - b) al candidato che abbia partecipato ad una competizione nazionale o internazionale come membro della squadra dell'Ateneo, in discipline attinenti il corso di laurea.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

LL.M. IN *LAW AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT*

c) al candidato considerato altrimenti meritevole con riguardo al percorso formativo e alle esperienze extracurricolari. In particolare, nel caso di frequenza di una *summer school* o di un corso di perfezionamento, è richiesta di norma una durata minima di due settimane; tale requisito di durata potrà essere derogato a discrezione della “Commissione per l’attribuzione del punto di laurea aggiuntivo” per *summer school* o corsi di perfezionamento particolarmente prestigiosi e/o attinenti al Corso di laurea.

2. La partecipazione agli organi di Ateneo non dà diritto ad un punto aggiuntivo.

3. La domanda di attribuzione del punto aggiuntivo, corredata dalla documentazione attestante le attività svolte dallo studente, va presentata secondo le modalità stabilite dal Presidente del collegio didattico e pubblicate sul sito del Corso di laurea. La domanda e la documentazione devono essere idonee a consentire alla “Commissione per l’attribuzione del punto di laurea aggiuntivo” di valutare le richieste. In particolare dalla richiesta e dalla documentazione allegata devono risultare con chiarezza: *i*) il periodo di svolgimento; *ii*) il carico di lavoro; *iii*) il contenuto dettagliato delle attività documentate dallo studente; *iv*) l’attinenza all’ambito del Corso di laurea delle attività documentate dallo studente.

4. La “Commissione per l’attribuzione del punto di laurea aggiuntivo” decide sull’attribuzione dei punti facoltativi sulla base della durata, del prestigio e dell’attinenza con il Corso di laurea dell’attività svolta.

Art. 5. *Limite dei punti aggiuntivi.*

In nessun caso la somma dei punti aggiuntivi di cui agli articoli 3 e 4 del presente Regolamento, può essere superiore a due.

Art. 6. *Valutazione dell’esame di laurea.*

In esito alla discussione della tesi, la competente Commissione per gli esami di laurea attribuisce al candidato fino a sei punti per l’esame di laurea.

Art. 7. *Voto finale.*

1. Il voto finale attribuito al candidato risulta dalla somma del punteggio di ammissione, come determinato ai sensi dell’articolo 2, dei punti aggiuntivi, come determinato secondo gli articoli 3, 4 e 5, e del punteggio di valutazione dell’esame di laurea di cui all’art. 6.

2. Se il risultato della somma è superiore a 110, il voto finale è comunque pari a 110/110.

3. La commissione giudicatrice può deliberare, all’unanimità, di conferire la lode al candidato che abbia ottenuto il voto di 110/110 e abbia conseguito una o più lodi negli esami di profitto, ovvero abbia discusso una tesi di eccezionale qualità.

Art. 8. *Entrata in vigore*

Il presente Regolamento è applicato a partire dalla prima sessione di laurea successiva alla riunione del Collegio didattico del corso di laurea in cui è approvato.